

## CONVENZIONE

tra

**il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma Tre**, con sede in Roma, Via Ostiense n. 159, C.F./P.I. 04400441004, di seguito indicata brevemente anche come “Dipartimento” rappresentato dal Direttore, prof. Antonio Carratta, domiciliato per la carica presso l'Università

e

**l'Agenzia delle Entrate**, con sede legale in Roma, Via Giorgione n. 106, codice fiscale e partita IVA 06363391001, agli effetti del presente atto rappresentata dalla Direttrice Centrale Risorse umane, dr.ssa Laura Caggegi, nata ad Alcamo (TP) il 5 aprile 1974;

(di seguito definite anche, disgiuntamente, “**Parte**” e, congiuntamente, “**Parti**”)

### PREMESSO CHE

- il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Roma Tre, al fine di realizzare le proprie funzioni e i propri obiettivi, può stabilire rapporti di collaborazione con enti e istituzioni sia pubblici che privati;
- l'Agenzia delle Entrate, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali ritiene che la formazione del personale rappresenti una leva strategica e un elemento cardine nella gestione del personale soprattutto nel rinnovato panorama normativo che impone un continuo aggiornamento e arricchimento professionale;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e successive modifiche e integrazioni, all'art. 15, comma 1, dispone che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati e abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito “Regolamento”);
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito “Codice”), così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, reca la disciplina in materia di protezione dei dati personali.

### CONSIDERATO CHE

- è interesse comune delle Parti perseguire i rispettivi fini istituzionali attraverso una reciproca collaborazione, in particolare nei settori di diritto tributario e fiscale,

### **Tutto ciò premesso e considerato,**

che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione, le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

## Articolo 1 Oggetto

1. Le Parti si impegnano a realizzare forme di collaborazione negli ambiti delle attività di seguito indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - didattica e alta formazione;
  - aggiornamento professionale;
  - attività di ricerca scientifica;
  - organizzazione di convegni e di attività seminari.
2. Quale forma di collaborazione iniziale le Parti concordano di realizzare la seguente iniziativa: la partecipazione del personale dell'Agenzia delle Entrate, in modalità a distanza tramite piattaforma Teams, alle attività didattiche dell'insegnamento di Diritto processuale tributario, tenuto dal prof. Gabriele Giusti nel secondo semestre dell'anno accademico 2023/2024 presso il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università.
3. L'Agenzia delle Entrate si impegna a trasmettere al Dipartimento di Giurisprudenza in formato elettronico, tramite *e-mail* all'*account* [didattica.giurisprudenza@uniroma3.it](mailto:didattica.giurisprudenza@uniroma3.it) l'elenco dei nominativi e dei relativi codici fiscali dei propri dipendenti partecipanti all'iniziativa. I competenti servizi del Dipartimento predisporranno un *account ad hoc* per ciascun partecipante, da utilizzare per assistere alle lezioni a distanza. Per l'utilizzo della piattaforma informatica i frequentanti seguiranno le indicazioni fornite dagli uffici del Dipartimento.
4. I partecipanti all'iniziativa non sosterranno l'esame di profitto previsto al termine del ciclo di lezioni. Non sarà pertanto previsto il rilascio da parte del Dipartimento di attestazioni di profitto o di partecipazione. Le Parti potranno eventualmente attivare un sistema di monitoraggio delle presenze.
5. Per la realizzazione di altre specifiche iniziative saranno stipulati appositi accordi attuativi della presente convenzione, in cui saranno definite dalle Parti le forme di collaborazione, le modalità di realizzazione delle iniziative, le risorse umane, strumentali e finanziarie messe reciprocamente a disposizione.

## Articolo 2 Comitato paritetico

1. Al fine del coordinamento delle attività svolte in attuazione della presente convenzione le Parti convengono di costituire un Comitato paritetico, costituito da n. 1 rappresentante individuato da ciascuna Parte.
2. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.

## Articolo 3 Oneri

1. La stipula della presente convenzione non comporta oneri finanziari a carico delle Parti.
2. Le Parti convengono che, ciascuna sosterrà le spese per il proprio personale coinvolto nello svolgimento della collaborazione prevista nella presente convenzione.
3. Nel caso di finanziamenti esterni, le parti potranno concordare una ripartizione delle quote spettanti a ciascuno.

#### **Articolo 4 Sicurezza e coperture assicurative**

1. Le Parti dichiarano di attenersi alle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. Agenzia delle Entrate sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e/o dai propri beni, salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dal Dipartimento.
3. Agenzia delle Entrate provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale chiamato a frequentare, in attuazione della presente convenzione, le sedi del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Roma Tre.

#### **Articolo 5 Dati personali**

1. Le Parti dichiarano, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, di aver provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell'altro contraente l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento.
2. I dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione della convenzione, verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione del presente atto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali a esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.
3. Agenzia delle Entrate potrà procedere alla diffusione delle informazioni di cui alla convenzione tramite i propri siti istituzionali in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge.
4. Lo svolgimento delle attività dedotte in convenzione implica inoltre un trattamento di dati personali – in specie riferibili ai nominativi e ai relativi codici fiscali – dei dipendenti di Agenzia delle Entrate.
5. Le Parti, in qualità di titolari autonomi del trattamento dei dati personali relativo alle attività oggetto della presente convenzione, si impegnano, reciprocamente e per quanto di loro rispettiva competenza, a trattare i dati personali relativi alla presente convenzione secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza e comunque nel rispetto delle previsioni del Regolamento.
6. Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione della convenzione o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere a un ordine dell'Autorità Giudiziaria e dichiarano, altresì, che gli stessi dati verranno trattati esclusivamente per finalità connesse alle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione, nel rispetto dei suindicati principi, mediante strumenti idonei a garantirne sicurezza e riservatezza.
7. Il trattamento dei dati personali relativi alle attività previste nella convenzione dovrà essere effettuato con l'adozione delle misure di sicurezza ritenute idonee a garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la custodia in ogni fase del trattamento e di tutte le misure tecniche e

organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, e in specie quelle richieste dall'art. 32 del Regolamento.

8. L'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei S.p.a., con sede in Roma, quale "Responsabile del trattamento" dei dati conferiti per la gestione e l'esecuzione della presente convenzione.

9. Il Responsabile della protezione dei dati personali è, per l'Agenzia delle Entrate, il dott. Matteo Piperno, il cui dato di contatto è: [entrate.dpo@agenziaentrate.it](mailto:entrate.dpo@agenziaentrate.it).

### **Articolo 6 Logo, comunicazione e pubblicazioni**

1. Le Parti concordano di utilizzare i rispettivi loghi, nell'ambito delle iniziative e delle attività previste dalla presente convenzione e dagli accordi attuativi o comunque a esso collegati, che saranno definite congiuntamente dalle Parti, secondo le normative vigenti e le reciproche previsioni regolamentari.

2. Le comunicazioni pubbliche relative alla presente convenzione e alle attività realizzate nella sua attuazione saranno concordate tra le Parti.

3. I risultati di interesse scientifico, sviluppati in forza di eventuali accordi attuativi della presente convenzione, saranno di proprietà comune. Gli stessi potranno essere pubblicati su riviste specializzate e presentati nell'ambito di sedi qualificate, previa intesa fra le Parti, specificando che gli studi/progetti/attività sono stati effettuati in collaborazione reciproca.

### **Articolo 7 Durata e modifiche**

1. La presente convenzione avrà la durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione e potrà essere rinnovata per iscritto, anche tramite scambio di apposite comunicazioni formali da inoltrare da ciascuna Parte agli indirizzi di posta elettronica certificata delle altre Parti di cui al successivo articolo 10.

2. Ciascuna delle Parti ha la facoltà di comunicare per iscritto il proprio recesso dalla presente convenzione, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. La Parte recedente ha comunque l'obbligo di concludere le iniziative intraprese anteriormente al proprio recesso, formalizzate tramite gli accordi attuativi di cui sopra, che dovessero risultare ancora in corso al momento del recesso dalla presente convenzione.

3. Qualsiasi modifica e integrazione della presente convenzione dovrà essere concordata preventivamente tra le Parti e resa operativa per iscritto mediante l'eventuale stipula di un atto aggiuntivo, che entrerà in vigore tra le medesime dopo la reciproca sottoscrizione.

### **Articolo 8 Risoluzione di controversie**

1. Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole qualsiasi controversia dovesse sorgere dall'interpretazione o dall'applicazione della presente convenzione. In caso di mancata risoluzione le controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale competente.

## **Articolo 9 Comunicazioni e referenti**

1. Ogni avviso o comunicazione relativa alla presente convenzione dovrà essere inviata ai seguenti recapiti:
  - a) per il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma Tre  
Via Ostiense n. 159  
00154 – Roma (RM)  
Pec: [giurisprudenza@ateneo.uniroma3.it](mailto:giurisprudenza@ateneo.uniroma3.it)
  - b) per l'Agenzia delle Entrate:  
Via Giorgione n. 106  
00147 – Roma (RM)  
Pec: [agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it](mailto:agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it)
2. I referenti designati dalle Parti per la gestione e il coordinamento delle attività oggetto della presente convenzione sono:
  - per l'Università degli Studi Roma Tre: Prof. Gabriele Giusti;
  - per l'Agenzia delle Entrate: dott. Salvatore Lazzara.
3. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire i referenti della presente Convenzione come individuati al precedente comma 2, dandone tempestiva comunicazione all'altra Parte.

## **Articolo 10 Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e Codice di comportamento di Agenzia delle entrate**

1. Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Roma Tre, con la sottoscrizione della presente convenzione, dichiara di aver preso visione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021/2023 e del Codice di comportamento del personale dell'Agenzia delle Entrate, consultabili sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), che, anche se non materialmente allegati alla convenzione medesima, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Roma Tre, pertanto, si impegna a tenere un comportamento in linea con i suddetti Piano triennale e Codice di comportamento.

## **Articolo 11 - Bollo e registrazione**

1. La presente convenzione è soggetta a imposta di bollo ai sensi della normativa vigente, i cui oneri sono a carico del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Roma Tre e di Agenzia delle entrate-Riscossione in parti uguali.
2. L'Agenzia delle Entrate, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è esonerata dal pagamento delle spese di registrazione e di bollo connesse alla sottoscrizione della presente convenzione.
3. La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte II, del D.P.R. n. 131/1986.
4. Le spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

## Articolo 12 Sottoscrizione

1. Il presente atto viene redatto in unico originale e sottoscritto mediante firma digitale.

*DATA\**

*FIRMA\*\**

Università degli Studi Roma  
Tre – Dipartimento di Giurisprudenza  
Il Direttore del Dipartimento  
Prof. Antonio Carratta

Agenzia delle Entrate  
la Direttrice Centrale  
Risorse umane  
Dr.ssa Laura Caggegi

*\*La data di stipula coincide con la data di apposizione dell'ultima firma digitale.*

*\*\*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della L. 7 agosto 1990, n. 241, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e s.m.i.*